



Corte IV
D-4055/2020

Sentenza del 19 agosto 2020

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Susanne Genner,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...),
Egitto, alias
C. _____, nato il (...), alias
D. _____, nato il (...), alias
E. _____, nato il (...), alias
D. _____, nato il (...),
Siria,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontana-
mento;
decisione della SEM del 4 agosto 2020 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]2/2),

le successive indagini svolte dalla SEM, le quali hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Germania (a F._____) il (...) (cfr. atti SEM n. [...]10/1 e n. 11/1),

il verbale di rilevamento dei dati personali del (...) luglio 2020 dell'interessato (cfr. atto SEM n. [...]13/9),

il colloquio personale del (...) luglio 2020 ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dubino III) , durante il quale il richiedente asilo è stato in particolare questionato in merito al suo stato di salute nonché all'eventuale competenza dell'G._____ e della Germania per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto n. [...]18/3),

la richiesta di ripresa in carico del (...), che la SEM ha presentato alle competenti autorità tedesche, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]20/8, n. 21/1, n. 22/2),

l'accordo di ripresa in carico dell'interessato da parte della Germania datato (...), sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]24/3 e n. 25/3),

la documentazione medica presente all'inserito (cfr. atti SEM n. [...]15/3 e n. 27/3),

la decisione della SEM del 4 agosto 2020, notificata il 6 agosto 2020 (cfr. atto SEM n. [...]30/1) con contestuale cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]31/1), mediante la quale la precitata autorità, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo dell'interessato, pronunciando nel contempo il suo allontanamento (*recte*: trasferimento) verso la Germania,

come pure incaricando il H. _____ dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,

il ricorso del 13 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), redatto in lingua tedesca, che l'insorgente ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo; contestualmente ha presentato istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, con spese a carico dello Stato,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e alla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che preliminarmente si osserva come la decisione avversata è stata emanata in italiano – come peraltro in lingua italiana si è svolta l'intera procedura dinnanzi all'autorità inferiore – mentre che il memoriale ricorsuale è stato inoltrato in lingua tedesca; che pertanto la presente sentenza è redatta in italiano (cfr. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF),

che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che nel provvedimento impugnato, la SEM ha dapprima ritenuto la Germania competente per la sua procedura d'asilo fino all'esecuzione del suo rinvio, anche se l'interessato non avesse più diritto ad un alloggio, ad un aiuto statale o non-statale o all'accesso al mercato del lavoro, poiché la sua procedura d'asilo è terminata e cresciuta in giudicato,

che proseguendo nell'analisi ha segnatamente osservato che non vi siano dei fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Germania, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU,

che non sussisterebbero neppure dei motivi, in particolare d'ordine medico e personali, che giustificerebbero l'applicazione della clausola di sovranità, né l'esistenza di motivi umanitari,

che infine, vista la vigente situazione in Germania a causa del Coronavirus (detto anche Covid-19), la SEM ha segnalato che un trasferimento verso il predetto Stato membro, sarà effettuato unicamente allorché lo stesso sarà nuovamente possibile dal profilo tecnico, tenendo conto, se del caso, delle esigenze mediche necessarie dell'interessato in rapporto anche alla problematica del Covid-19,

che nel suo gravame, l'insorgente allega che i motivi principali – di fatto non allegando null'altro – per i quali contesta la decisione della SEM, è poiché in Germania avrebbe ricevuto una decisione negativa, nonché che le autorità tedesche deterrebbero dei dati falsi riguardo al suo luogo d'origine,

che in specie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,

che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro,

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*) – come è il caso nella presente disamina – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68),

che lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),

che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'autorità inferiore, hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Germania il (...),

che inoltre l'insorgente, ha confermato durante il colloquio personale Dublino, di avere richiesto l'asilo in Germania, non avendo però atteso l'esito della procedura, in quanto sarebbe rientrato in G. _____,

che a fronte di tali risultanze, il (...), la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...] -20/8, n. 21/1 e n. 22/2),

che il (...), le precitate autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Germania, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...] -24/3 e n. 25/3),

che di conseguenza la competenza della Germania è di principio data,

che tuttavia, l'insorgente sia nel corso della procedura di prima istanza, che nel suo ricorso, si oppone al suo trasferimento verso il precitato Stato membro, in quanto avrebbe fornito dei dati falsi circa la sua identità e la sua provenienza alle autorità tedesche, dichiarandosi siriano; che inoltre egli

allega nel gravame che avrebbe ricevuto una decisione negativa dalla Germania,

che infine egli teme pure di non essere accettato in tale Paese e di non trovare un'attività lavorativa nello stesso (cfr. atto SEM n. [...] -18/3, pag. 2),

che a tal proposito il Tribunale osserva dapprima come non vi sono dei fondati motivi di ritenere che, in Germania, sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III),

che del resto il ricorrente non pretende il contrario,

che a tali condizioni, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, non si giustifica in specie,

che proseguendo si rileva ancora come la Germania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni,

che pertanto la Germania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che tale presunzione di sicurezza, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea

o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09),

che nella fattispecie, il fatto per il ricorrente che la sua domanda d'asilo sia stata definitivamente rifiutata dalla Germania, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019),

che ad uguale conclusione si giunge per l'argomentazione dell'insorgente circa il fatto che egli avrebbe mentito alle autorità tedesche circa il suo luogo d'origine,

che invero, se il ricorrente dovesse ritenere, che le sue allegazioni false dinanzi alle autorità tedesche, comportino per lui un qualche pregiudizio per la sua procedura d'asilo, apparterrà a lui sollecitare il riesame della sua domanda d'asilo presso le autorità tedesche, e poi di indirizzarsi a tutte le vie di ricorso interne alla Germania prima di rivolgersi, se del caso, alla Corte EDU,

che in proposito si ricorda inoltre come il Regolamento Dublino III non conferisce al richiedente alcun diritto di scegliere lo Stato membro che offra, a suo avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per la sua domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3),

che al contrario, ritenendo il principio dell'esame della domanda d'asilo per un solo e stesso Stato membro ("*one chance only*"), il Regolamento Dublino ha come obiettivo la lotta contro le domande d'asilo multiple ("*asylum shopping*"; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3 e tra le altre le sentenze del Tribunale F-3594/2020 del 21 luglio 2020 e D-2147/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.5.1); che lo Stato designato come responsabile per il trattamento di una domanda d'asilo secondo il Regolamento Dublino III, rimane competente per il rinvio dell'interessato, e questo anche nel caso di decisione negativa (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3),

che peraltro il ricorrente non ha portato alcun indizio serio e concreto, atto a sostenere che le autorità tedesche si rifiuterebbero di procedere nella trattazione della sua procedura d'asilo in violazione della direttiva procedura, o che, nel suo caso, sussisterebbero dei motivi per i quali fosse da

ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento e pertanto che egli verrebbe rinvio in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LA_{si}, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere,

che egli non ha inoltre sollevato, né dagli atti sono desumibili, degli indizi oggettivi, concreti e seri, di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza nel caso di un suo trasferimento in Germania,

che per di più, in relazione al suo stato di salute, il ricorrente, non ha asserito alcunché nel suo ricorso, né risulta dagli atti all'inserto, che egli soffra di problemi di salute che necessitino di una presa in carico medica – essendo le uniche problematiche dentali rilevate, state curate e concluse (cfr. atti SEM n. [...] -15/3 e n. 27/3) – né tantomeno di poter ritenere che il suo stato valetudinario sia ostativo al suo trasferimento verso la Germania, in quanto ciò rischierebbe di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza in materia della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che la Germania, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),

che peraltro tale Stato dispone di strutture mediche simili a quelle esistenti in Svizzera,

che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel precitato Paese, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva procedura, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi

diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza),

che visto tutto quanto sopra, il trasferimento del ricorrente in Germania, non appare contrario alle obbligazioni della Svizzera derivanti dal diritto internazionale,

che conseguentemente, in assenza di un rischio di violazione degli obblighi internazionali della Svizzera e di elementi che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, l'applicazione della clausola di sovranità non si impone nella presente fattispecie,

che inoltre, l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità – dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto difatti il potere d'esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),

che qualora la decisione dell'autorità inferiore sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),

che nella fattispecie, alla luce di tutto quanto già sopra considerato e dagli atti, non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento,

che peraltro ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari ai sensi della disposizione precitata in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,

che quindi è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi1),

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi di cui ai cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrl (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 con relativi riferimenti),

che visto quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Germania confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto,

che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto,

che ritenute le allegazioni ricorsuali, sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

che infine, non essendo stato il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese procedurali, una delle condizioni necessarie per l'ottenimento del gratuito patrocinio con la nomina di un patrocinatore d'ufficio da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, non risulta essere adempiuta; che pertanto, pure la richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso è respinta,

che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari